

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CHERS- Center for Health Education and Research of Switzerland

Articolo 1. Ragione sociale e sede

Col nome **CHERS - Center for Health Education and Research of Switzerland** [in seguito anche: Associazione o Centro] viene costituita, per durata illimitata, un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, con sede a Lugano

Articolo 2. Scopo

2.1. L'Associazione è costituita allo scopo di svolgere attività di formazione, ricerca e servizi in ambito sanitario, con particolare attenzione all'uso della simulazione (manichini, simulatori, simulatori di realtà virtuale/realtà aumentata e pazienti simulati) come strumento innovativo di formazione, al fine di migliorare la qualità della cura, ridurre il rischio clinico ed aumentare la sicurezza dei pazienti. La simulazione offre infatti l'opportunità di esercitarsi in una ambientazione realistica, senza rischi e senza coinvolgimento di pazienti.

2.2. CHERS assume come elemento qualificante delle proprie attività la collaborazione delle diverse discipline rappresentate al suo interno, al fine di utilizzare al meglio il comune capitale umano e tecnologico, con riferimento alla formazione, alla ricerca ed ai servizi offerti, attraverso l'applicazione di soluzioni tecnologiche, ambientali e contenuti innovativi.

2.3. L'Associazione non persegue scopi commerciali o la realizzazione di un profitto. Gli organi di direzione sono attivi a titolo onorifico.

2.4. Il Centro si propone, inoltre, lo scopo, mediante sistemi di simulazione di varia complessità tecnologica, di fornire competenze professionali e relazionali a studenti dei corsi di studio medico-sanitari, laureati delle professioni sanitarie, categorie professionali che possono necessitare di acquisire particolari competenze in campo sanitario, persone dedicate all'assistenza di pazienti (caregivers) che necessitano di acquisire conoscenze ed addestramento circa tecniche e tecnologie di supporto alla sopravvivenza dei loro assistiti, e chiunque sia interessato ad acquisire nozioni di base in casi di emergenza.

2.5. Le tecnologie a disposizione nel Centro permetteranno di simulare interventi con diversi gradi di difficoltà attraverso la macrosimulazione, microsimulazione, simulazione relazionale, simulazione virtuale, realtà aumentata e integrazione della simulazione con l'e-learning.

2.6 Il Centro potrà registrare brevetti, nonché concedere o assumere licenze relative a brevetti, e più in generale detenere e /o licenziare proprietà intellettuale di qualsiasi genere (diritto d'autore, marchi, brevetti e altro).

Articolo 3. Membri dell'Associazione

3.1. Può diventare membro dell'Associazione qualsiasi persona, senza distinzione di sesso, religione e nazionalità, che condivide gli scopi dell'Associazione ed avviene attraverso l'iscrizione ad una struttura di base della CHERS (Centro o Ufficio) o attraverso un portale telematico (Sito

Web) con successivo versamento della quota sociale annuale il cui importo è stabilito ogni anno dall'Assemblea Generale, che dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. Le tessere dei soci sono emesse previa approvazione del Comitato Direttivo della CHERS e distribuite ai soci in formato digitale e/o cartaceo.

3.2. Su proposta del Comitato Direttivo, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di soci onorari alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'Associazione.

3.3. L'adesione cessa:

Nel caso delle persone fisiche mediante dimissioni, esclusione o mancato versamento della quota associativa annuale.

3.4. Le dimissioni sono possibili in ogni momento. La lettera di dimissioni deve essere inviata per iscritto al Comitato Direttivo con un preavviso di almeno 12 settimane prima dell'Assemblea dei soci ordinaria. Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale.

3.5. La Direzione decreta l'esclusione; Qualora un socio manifesti comportamenti deleteri o non congrui per l'Associazione o per gli obiettivi che questa persegue, il Comitato Direttivo può decretare l'esclusione del socio senza essere tenuti ad una indicazione del motivo.

Articolo 4. Organi Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale
- Il Comitato Direttivo
- Organo di Revisione

Articolo 5. L'Assemblea Generale

5.1. L'Assemblea generale, si compone dei soci dell'Associazione.

5.2. Le Competenze dell'Assemblea comprendono:

- a) La nomina dei membri del Comitato Direttivo.
- b) La fissazione delle quote sociali annuali.
- c) Approvare la modifica degli statuti.
- d) Nominare un eventuale Organo di Revisione

5.3. L'Assemblea Generale viene convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta l'anno. Sedute straordinarie possono essere convocate dal Comitato Direttivo o su richiesta di almeno $\frac{1}{4}$ degli aventi diritto di voto. Nessuna decisione può essere presa su oggetti non all'ordine del giorno, salvo che sulla proposta di convocare una nuova Assemblea generale. Ogni membro ha diritto ad un voto.

5.4. L'Assemblea Generale si può svolgere anche a distanza con l'utilizzo di appositi strumenti.

Articolo 6. Comitato Direttivo

6.1. Il Comitato Direttivo si compone di Direttore Scientifico, Direttore Esecutivo e Direttore Amministrativo, eletti internamente al Comitato Direttivo stesso. Questi rappresentano l'Associazione. La durata del mandato è quadriennale con possibilità di rielezione illimitata.

Il Comitato Direttivo è responsabile di perseguire gli scopi dell'Associazione. Le decisioni dello stesso sono prese alla maggioranza dei presenti. Il Comitato Direttivo svolge e si impegna a titolo volontario per la contribuzione nelle funzioni dello stesso agli scopi della Associazione. Il risarcimento delle spese correnti è tuttavia possibile.

6.2. Le attività di segretariato possono essere assunte da persone esterne al Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo può nominare dei propri rappresentanti nei luoghi d'intervento. Il Comitato Direttivo può proporre all'Assemblea la designazione di un Direttore onorario nelle funzioni Scientifiche, Tecniche e Amministrative.

6.3. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto, dedotto il numero degli assenti che hanno fatto pervenire giustificazione scritta. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore Esecutivo.

6.4. Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo del Centro. Esso ha il compito di:

- a) Deliberare sulle domande di adesione al Centro;
- b) Approvare il programma di attività;
- c) Approvare il piano di sviluppo delle attività ed il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti;
- d) Deliberare e approvare le richieste di finanziamento per la realizzazione delle finalità del Centro;
- e) Delibera sull'assunzione di personale per le finalità del centro
- f) Approvare la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro;
- d) Approvare la stipula di convenzioni e/o contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità legge;
- e) Predisporre la relazione annuale sull'attività svolta dal Centro;
- f) Ratificare i provvedimenti indifferibili adottati dal Direttore Esecutivo in casi straordinari di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro, a norma dell'art.7, comma 2, lett.j);
- g) Deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore Esecutivo.

6.5. Il Comitato Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Direttore Esecutivo lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti. È ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano per audio- e/o video-conferenza oppure in modalità di posta elettronica. La convocazione è disposta dal Direttore Esecutivo per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere congruamente ridotto.

Articolo 7. Direttore Esecutivo

7.1. Il **Direttore Esecutivo**, scelto secondo criteri di specifica e adeguata competenza, è designato dal Comitato Direttivo al suo interno. Dura in carica 4 anni e può essere confermato anche consecutivamente senza limitazioni.

7.2. Il Direttore Esecutivo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) Facendo parte del Comitato Direttivo rappresenta l'Associazione e ne promuove e coordina le attività insieme agli altri membri del Comitato Direttivo, garantendo il rispetto delle finalità della stessa;
- b) Convoca e presiede le adunanze del Comitato Direttivo curando l'esecuzione delle relative deliberazioni assunte;
- c) Dispone l'utilizzo delle attrezzature, dei beni e dei servizi del Centro e ne cura il buon funzionamento;
- d) Gestisce organizza, e sovrintende le attività formative, corsi ed eventi insieme al Direttore Scientifico;
- e) Si confronta col Direttore Scientifico per lo svolgimento delle attività da programmare o programmate;
- f) Gestisce e cura l'infrastruttura IT dell'Associazione;
- g) Cura gli aspetti dal punto di vista tecnologico, logistico e strutturale degli eventi, attività o progetti dell'Associazione;
- h) Stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati deliberati dal Comitato Direttivo, nel rispetto di quanto previsto nella delibera.

Articolo 8. Direttore Scientifico

8.1. Il Direttore Scientifico, scelto secondo criteri di specifica e adeguata competenza, è designato dal Comitato Direttivo. Dura in carica 4 anni e può essere confermato anche consecutivamente senza limitazioni.

8.2. Il Direttore Scientifico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) Facendo parte del Comitato Direttivo rappresenta l'Associazione e ne promuove e coordina le attività insieme agli altri membri del Comitato Direttivo, garantendo il rispetto delle finalità della stessa;
- b) Dal punto di vista scientifico propone le iniziative da assumere per il perseguimento delle finalità del Centro ed elabora le linee di indirizzo delle attività del Centro da sottoporre all'approvazione del Comitato Direttivo;
- c) Presenta al Comitato Direttivo, per l'approvazione, il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti relativamente all'attività scientifica;
- d) Propone al Comitato Direttivo la realizzazione di forme di collaborazione scientifica, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro;
- e) Esprime il proprio parere scientifico sui contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati deliberati dal Comitato Direttivo, nel rispetto di quanto previsto nella delibera.
- f) Esprime il proprio parere scientifico sulle convenzioni e/o i contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità a quanto stabilito dal Comitato Direttivo;
- g) Presenta al Comitato Direttivo la relazione annuale sull'attività scientifica svolta dal Centro.
- h) Adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro, i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Comitato Direttivo nella prima adunanza successiva alla loro adozione;

- i) Può designare un Vice Direttore tra gli aderenti al Centro, che lo supplisce in caso di impedimenti o di assenza;
- j) Si confronta col Direttore Esecutivo per lo svolgimento delle attività da programmare o programmate;
- k) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 9. Direttore Amministrativo

9.1. Il Direttore Amministrativo, scelto secondo criteri di specifica e adeguata competenza, è designato dal Comitato Direttivo. Dura in carica 4 anni e può essere confermato anche consecutivamente senza limitazioni.

9.2. Il Direttore amministrativo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) Facendo parte del Comitato Direttivo rappresenta l'Associazione e ne promuove e coordina le attività insieme agli altri membri del Comitato Direttivo, garantendo il rispetto delle finalità della stessa;
- b) Stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati deliberati dal Comitato Direttivo, nel rispetto di quanto previsto nella delibera;
- c) Redige il bilancio annuale da presentare al Comitato Direttivo;
- d) Cura gli aspetti amministrativi e di contabilità dell'Associazione;
- e) Propone al Comitato Direttivo l'implementazione di nuovi piani e sistemi che garantiscano la sussistenza economica e amministrativa dell'Associazione.

Articolo 10. Responsabilità e rappresentanza

L'Associazione è vincolata dalla firma di uno o più membri del Comitato Direttivo. È esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato Direttivo e dei singoli associati.

Articolo 11. Organo di revisione

L'Associazione può avvalersi di un Organo di revisione dei conti. Qualora l'Assemblea decidesse di nominare una persona/ente giuridico responsabile dei conti, essa non dovrà fare parte del Comitato Direttivo e dovrà presentare annualmente all'Assemblea il rapporto sulla tenuta dei conti e sulla situazione finanziaria della Associazione.

Articolo 12. Finanziamento

Il finanziamento dell'attività dell'Associazione proviene da:

- Contributi, donazioni e lasciti di persone giuridiche o fisiche;
- Quote sociali il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea;
- Proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;
- Sovvenzioni e finanziamenti pubblici e privati;
- Proventi derivanti da accordi di prestazioni;

- Proventi derivanti da eventi;
- Proventi derivanti da servizi o beni offerti dall'Associazione;
- Donazioni e sussidi di ogni genere.

Art. 13 – Personale del Centro e rimborsi spese.

Per l'adempimento delle proprie finalità il Centro potrà avvalersi, dietro compensazione, di unità di personale tecnico specializzato ed unità di personale tecnico-amministrativo con il compito di supportare nella gestione amministrativa e tecnica del Centro.

Articolo 14. Modifiche al regolamento e scioglimento del Centro

14.1. Il presente statuto potrà essere modificato dall'Assemblea Generale, a maggioranza assoluta dei voti espressi. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.

14.2. In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio verrà devoluto ad un altro ente senza scopo di lucro con scopo simile deciso dall'Assemblea.

Articolo 15. Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 16/08/2022 mediante sottoscrizione da parte dei soci fondatori.